

Statuto associazione di promozione sociale
TITOLO I
Denominazione, sede e durata



Art.1 (Costituzione e denominazione)

1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"MI DIMOSTRO-APS"**.

1.2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

1.3. All'Associazione, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sull'associazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.4. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in qualsiasi altra regione, stato o continente.

Art.2 (Sede)

L'associazione ha sede a Giugliano in Campania in Via Ripuaria, Parco Noce n 10, 80014.

Art.3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art.4 (Scopo mutualistico)

4.1. L'Associazione, conformemente alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.3. Fine dell'Associazione è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, orientati alla risposta ai bisogni di persone a rischio di emarginazione sociale ed interessandosi dell'inserimento lavorativo degli stessi; di gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei bambini 0-20 anni, in particolar modo dei bambini nella prima infanzia.

4.4. L'Associazione realizza tale obiettivo attraverso diverse iniziative, servizi ed attività culturali, formative, educative e ricreative a favore di minori, adulti e famiglie da svolgersi in ambito scolastico ed extrascolastico.

4.5. L'Associazione si ispira ai principi di: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità, rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

4.6. L'Associazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese e imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

4.7. L'Associazione può operare anche con terzi.

Art.5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, l'Associazione ha come oggetto la gestione, stabile e temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, delle seguenti attività:

1. Servizi di accoglienza, alle persone a rischio e in situazione di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di solidarietà finalizzato alla promozione umana e sociale ed all'inserimento lavorativo;
2. Organizzare corsi di formazione, ricerche, studi psico-sociali, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche della marginalità sociale e per promuovere la cultura della solidarietà sociale, in relazione e in comunione con analoghi enti e istituzioni, movimenti ed associazioni esistenti nella realtà civile ed ecclesiale;
3. Collegamenti con la realtà storico-operativa per l'inserimento dei soggetti accolti nella famiglia biologica, nella famiglia affidataria, nell'ambiente sociale e nel mondo del lavoro;
4. Promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, animazione musicale, attività psicomotorie e danza, attività artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero del patrimonio antropologico culturale locale e alla prevenzione della dispersione e mortalità scolastica;
5. Promuovere e gestire servizi di Custodia e cura dei bambini, di Baby- sitter a domicilio, Consulenza psico- pedagogica;
6. Contribuire alla creazione ed al potenziamento di strutture pubbliche e private che abbiano per scopo l'istituzione dei servizi socialmente utili;
7. Promuovere scambi culturali giovanili nazionali, europei ed extraeuropei collegati con le attività dei laboratori, ovvero in riferimento alle tradizioni popolari e religiose, archeologia, musica, artigianato, pesca, pedagogia giovanile, emarginazione giovanile, attraverso programmi e scambi culturali in Italia e all'estero in collaborazione con gli enti proposti a norma delle leggi vigenti in materia;
8. Affiancare i servizi socio educativi e socio sanitari presenti sul territorio, operando in collaborazione con essi per un'azione di prevenzione, di risocializzazione e di reinserimento sociale nel rispetto delle autonomie e competenze specifiche;
9. Gestire istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed in special modo scuola per l'infanzia, asili nido, nidi famiglia, extrascuola, servizi educativi integrativi e/o sperimentali;
10. Progettare e sviluppare progetti educativi individualizzati destinati a bambini in situazioni di disagio e di apprendimento, bambini DSA, bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disabilità Mentale, bambini stranieri e bambini con disturbi di apprendimento con o senza diagnosi funzionale, consulenza Logopedica, consulenza pedagogica, consulenza psicologica;
11. Istituire sportelli di consulenza educativa e pedagogica destinato ai genitori di bambini con bisogni specifici di apprendimento, problemi comportamentali e disagio giovanile. Il tutto per favorire l'apprendimento di tutti gli studenti fin dalla scuola primaria le cui basi sono essenziali per il futuro percorso didattico educativo e formativo, promuoverne l'autonomia e l'integrazione sociale e interculturale.
12. Gestire e promuovere Corsi di recupero, Assistenza allo studio, Attività di Ri-educazione allo studio e impostazione metodo di studio per bambini di scuola primaria e ragazzi di scuole media e superiore;
13. Promuovere e gestire centri sportivi, soggiorni, agriturismi e fattorie per minori e famiglie per i soggetti a rischio ed in situazione di bisogno e l'integrazione sociale;
14. Organizzare, anche attraverso il servizio di volontariato e l'esperienza del servizio civile, sostitutivo di quello militare, strutture di pubblica utilità, centri di prima accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative e terapeutiche, centri polifunzionali, servizi educativi, servizi integrativi, servizi sperimentali, servizi consultoriali e servizi socio culturali; sistemi ludotecari e biblioteccari urbani comprensoriali e distrettuali;
15. Sollecitare l'istituzione delle suddette strutture da parte degli enti pubblici competenti per legge;

Promuovere la formazione dei propri soci e del volontariato sociale qualificato ai diversi livelli di partecipazione: assistenti educatori, collaboratori tecnico- professionali, famiglie adottive, famiglie affidatarie, famiglie aperte all'accoglienza e al sostegno delle famiglie biologiche, assistenti, operatori socio-assistenziali;

5.1 Confrontarsi con gli operatori politici, tecnici e culturali delle realtà territoriali, per contribuire all'analisi dei bisogni e per la ricerca delle linee programmatiche di intervento delle politiche per la sicurezza sociale.

5.2 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

5.3 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.4 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

5.5 L'Associazione può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

5.6 Per lo svolgimento delle attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

TITOLO III

Soci cooperatori

Art. 6 (Ammissione dei soci)

6.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

6.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

6.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

6.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Proviviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

6.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intransmissibile.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci).

7.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

7.3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

7.4. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

7.5. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

7.6. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.8 (Recesso ed esclusione del socio).

8.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

8.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

8.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

8.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

8.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.9 (Gli organi sociali)

9.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il Presidente: Pane Immacolata nata a Napoli il 07/04/1963 residente a Giugliano in Campania in Via Ripuaria, Parco Noce 8 traversa numero 10, 80014
- 4) Il Vice Presidente: Liberti Stefania, nata a Napoli il 13/7/1976 Via Capitano pellegrino 21, 80010 Villaricca Napoli
- 5) Il segretario: Tizzani Eliana, nata a Napoli il 15/01/1975, Via angelo Volpicelli Arzano, 80022, Na

9.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

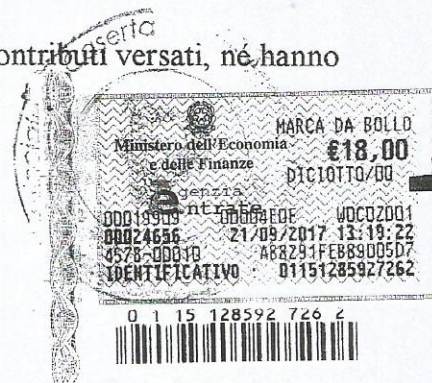
Art.10 (L'assemblea)

10.1. L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

10.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

10.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.



10.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

10.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

10.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

10.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

10.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

10.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

10.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

10.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

10.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.11 (Il Consiglio Direttivo)

11.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 membri. Resta in carica 3 anni ed rieleggibile.

11.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

11.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

11.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

11.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

- 11.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
 - 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
 - 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 12 (Il Presidente)

12.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 13 (Il Vice Presidente)

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 14 (Il Segretario)

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15 (I mezzi finanziari)

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, contributi delle famiglie dei bimbi che usufruiscono delle attività e/o dei servizi offerti dall'Associazione, e da eventuali offerte donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- l) *fondi e finanziamenti ottenuti conformemente agli art. 13, 28, 30, e all'art. 12 comma 3 della legge 7 dicembre del 2000.*
- m) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- n) il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli

associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 (Rendiconto economico finanziario)

18.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

18.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

18.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

18.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 17 (Scioglimento)

19.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

19.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

19.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 18 (Controversie)

20.1. Per tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo si rimanda al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. La competenza è del Tribunale di Napoli Nord.

Data 14/05/2017

Luogo GIUGLIANO I.C.



Firma

Presidente Pompeo Lincabrese
Vicepresidente Silvano Lincabrese
Segretario Elisabetta Lincabrese



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Telematica di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione
272,00 DURICARDI S.R.L. A.S.P.

quietanza n. 21 SET 2017
Atto registrato il 1653 Serie 3
Aversa, il 21 SET 2017

Il Direttore
COOPERATORE
Messa Esposito

